

n. [REDACTED]/2016 R.G.



TRIBUNALE DI AVELLINO
IL PRESIDENTE

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 31.5.2017;

§ - I

L'ing. [REDACTED] e l'ing. [REDACTED], componenti del collegio arbitrale nella controversia tra la [REDACTED] e la [REDACTED], in applicazione dell'art. 23 del contratto di appalto in data 25.3.2009, stipulato per la realizzazione di 20 alloggi e relative pertinenze in Avellino, collina [REDACTED], via [REDACTED], il primo designato dalla [REDACTED] ed il secondo prescelto come Presidente dagli altri due arbitri, hanno chiesto determinare il compenso dovuto per ciascuno dei componenti del collegio arbitrale nella somma di € 20.916,00, oppure nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi.

Hanno precisato che il compenso era già stato determinato dagli stessi tre arbitri nella somma di € 31.458,34, a carico di ciascuna delle due parti, quindi in totale € 62.916,68, ma che è mancata l'accettazione degli interessati-obbligati.

Ha proposto intervento nel procedimento anche l'ing. [REDACTED], componente del collegio designato dalla [REDACTED], il quale ha aderito alla domanda proposta dall'ing. [REDACTED] e dall'ing. [REDACTED] ed ha chiesto riconoscersi il compenso, anche in suo favore, nella somma di € 20.972,22, od altro importo ritenuto dal giudice, oltre interessi.

La [REDACTED] si è costituita ed ha chiesto dichiarare la nullità o l'inammissibilità del ricorso; in subordine, sospendere il procedimento fino all'esito del procedimento di impugnazione del lodo arbitrale pendente avanti alla Corte di Appello di Napoli; ancor più in subordine, rigettare la domanda.

La [REDACTED] non si è costituita.

§ - II

Preliminarmente, va preso atto che la [REDACTED] non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso/decreto, eseguita in data 6.3.2017, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [REDACTED]@pec.it. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia.



§ - III

Ancora, in via pregiudiziale, va ritenuto rituale lo strumento processuale adottato dagli ingegneri-ricorrenti, da loro qualificato, nell'intestazione dell'atto introduttivo "ricorso ex art. 702 bis e 814 cod. proc. civ."

Ritiene questo Presidente, al quale spetta la qualificazione giuridica dell'azione, al di là del *nomen juris* eventualmente adottato dalla parte, che il procedimento va inquadrato nella forma prevista dall'art. 814 cod. proc. civ., essendone state rispettate tutte le previsioni, da parte degli istanti. Infatti, l'atto introduttivo è correttamente indirizzato al "Presidente del Tribunale di Avellino" e presenta la forma di ricorso. E' quindi idoneo ad incardinare lo speciale schema procedimentale di natura presidenziale di cui all'art. 814 citato ed a raggiungere lo scopo prefissato da tale norma (art. 156 cod. proc. civ.). E' esclusa, quindi, la nullità.

Nel merito, la domanda degli ingegneri [REDACTED] merita accoglimento, entro i limiti che seguono.

Il collegio arbitrale ha determinato il compenso complessivo in € 31.458,34, a carico di ciascuna delle parti ([REDACTED] ed [REDACTED]), quindi in totale € 62.916,68. La mancata accettazione, da parte delle società obbligate, impone la liquidazione da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato (art. 810 co. II cod. proc. civ.), quindi di Avellino, del quale va affermata la competenza per territorio.

Non costituisce impedimento alla statuizione richiesta dagli istanti la circostanza che il lodo arbitrale è stato impugnato avanti alla Corte di Appello di Napoli, a norma degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e che quel giudice ne ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva. Così come non ha rilievo, analogamente, la decisione di sospensione del procedimento di esecuzione forzata e di riduzione del pignoramento, da parte del g.e. di questo Tribunale, con ordinanza del 10.1.2017.

Nel caso - ipotizzato dalla resistente, [REDACTED] - in cui il lodo arbitrale dovesse essere annullato o caducato dalla Corte territoriale e di conseguente perdita o riduzione del compenso spettante agli arbitri, a norma dell'art. 813 ter co. VI cod. proc. civ., saranno certamente possibili le azioni restitutorie, nei loro confronti, da parte di ciascuno dei soggetti interessati che dovessero aver pagato nelle more. Ma la mera pendenza del giudizio di impugnazione del lodo non può paralizzare il diritto dell'ing. [REDACTED], dell'ing. [REDACTED] e dell'ing. [REDACTED] alla quantificazione e riscossione del loro onorario, in ragione dell'attività espletata. La Corte di legittimità (sentenza n. 14799/2008) ha predicato che la sussistenza del credito per l'onorario, a favore dell'arbitro, non è impedita da eventuali vizi del provvedimento decisorio adottato, da far valere a norma dell'art. 829 cod. proc. civ., salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile.



In relazione ai criteri da osservare per la determinazione del compenso, va considerato che non può farsi riferimento al d.m. 398/2000, adottato in attuazione dell'art. 32 legge 109/1994, poiché tale norma trova applicazione esclusivamente per le controversie arbitrali in materia di lavori pubblici, mentre, nella fattispecie, si tratta di un appalto tra privati; e nemmeno può spiegare efficacia il d.m. 585/1994, in materia di compensi per l'attività forense anche stragiudiziale, che riguarda i componenti del collegio arbitrale che rivestano la qualità di avvocati (Cass. n. 11128/2006), mentre, nella fattispecie, si tratta di ingegneri.

Ed, allora, può senz'altro farsi ricorso a criteri equitativi, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha predicato che il Presidente del Tribunale non è vincolato da alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in *subiecta materia*, ma è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione ritenuti più adeguati all'oggetto e al valore della controversia, nonché alla natura e all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali (Cass. n. 11128/2006; Cass. n. 7764/2004).

Sulla base delle considerazioni che precedono, il compenso dovuto al collegio arbitrale può essere determinato alla stregua dei principi imposti dall'art. 2233 co. II cod. civ., in una misura adeguata all'importanza dell'opera prestata da [REDACTED] e [REDACTED], ed al decoro della loro professione (ingegneri).

L'impegno profuso dai tre professionisti è stato rilevante, tenuto conto che la procedura arbitrale si è sviluppata attraverso 18 sedute tenute con la presenza delle parti (avvocati o delegati e consulenti di parte) ed ha riguardato una pluralità di questioni, in fatto ed in diritto, di notevole complessità loro sottoposte dai contendenti, [REDACTED] e [REDACTED].

Il valore della controversia va desunto dal *decisum*: con il lodo la [REDACTED] è stata condannata al pagamento di € 341.371,59, oltre i.v.a. ed interessi di mora, nonché al trasferimento, in favore della [REDACTED], dell'appartamento al piano-mansarda al fol. [REDACTED], p.lla [REDACTED] sub 6 e sub 45; la [REDACTED] è stata condannata alla restituzione degli appartamenti di cui è in possesso, nonché al pagamento degli oneri tecnici inerenti alle successive progettazioni di cui ai permessi di costruire n. [REDACTED] del 22.8.2011 e n. [REDACTED] del 29.2.2012 ed, ancora, all'eliminazione dei vizi e difetti indicati al cap. 2), par. II, punti da a) a d).

I parametri tutti appena passati in rassegna, considerati nel loro complesso, consentono a questo Tribunale di determinare il compenso dovuto al collegio arbitrale nella somma complessiva di € 60.000,00, oltre oneri accessori fiscali e previdenziali se obbligatori per legge, da attribuire in parti uguali ai tre componenti (ing. [REDACTED], ing. [REDACTED] ed ing. [REDACTED]) e da ripartire a metà tra la [REDACTED] e la [REDACTED].



[REDACTED] Spettano gli interessi legali dalla data della domanda (la notifica del ricorso è avvenuta il 6.3.2017) e fino all'effettivo adempimento.

Tuttavia, dalla somma predetta dev'essere scorporato l'anticipo di € 9.000,00 già versato per metà dalla [REDACTED] e per l'altra metà dalla [REDACTED] (cfr. verbale di udienza del 4.12.2014 e verbale di udienza del 15.12.2014).

§ - IV

Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base d.m. 55/2014, tenuto conto dei parametri valutativi di cui all'art. 4 co. 1 e del valore della controversia e vanno poste a carico della [REDACTED] e della [REDACTED], in solido, per effetto della soccombenza, con attribuzione, per la parte di sua spettanza, all'avv. Claudio Alviggi, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Il Presidente così provvede:

- dichiara la contumacia della [REDACTED];
- determina il compenso, in favore dei componenti del collegio arbitrale, ing. [REDACTED], ing. [REDACTED] ed ing. [REDACTED], in complessivi € 60.000,00, oltre oneri accessori fiscali e previdenziali se obbligatori per legge, da ripartire in parti uguali tra i tre componenti predetti, che pone a carico a metà tra la [REDACTED] e la [REDACTED];
- condanna la [REDACTED] e la [REDACTED], in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento dell'importo di € 60.000,00, come sopra ripartito, previa detrazione dell'anticipo già versato di € 9.000,00, quindi € 51.000,00, oltre interessi legali dal 6.3.2017 e fino all'effettivo adempimento;
- condanna la [REDACTED] e la [REDACTED], in solido, al pagamento delle spese del procedimento, che liquida, in favore dell'ing. [REDACTED] e dell'ing. [REDACTED] in € 320,00 per esborsi (compresi marca da bollo e contributo unificato) ed € 1.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Claudio Alviggi; ed, in favore dell'ing. [REDACTED], in € 1.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Avellino, 9 giugno 2017

Il Presidente
dr. Giuseppe De Tullio

